IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. II - Febbraio 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Enciclica "Ad catholici sacerdotii" (1).

Le virtù e le scienze.

Sublimissima dunque, Venerabili Fratelli, è la dignità del sacerdote; e le debolezze, per quanto deplorevoli e dolorose, di alcuni indegni non possono oscurare lo splendore di tale altissima dignità, come non devono fare dimenticare le benemerenze di tanti Sacerdoti insigni per virtù, per sapere, per opere di zelo, per il martirio. Tanto più che l'indegnità del soggetto non rende punto invalida l'opera del suo ministero: la indegnità del ministro non intacca la validità dei Sacramenti, che ripetono la loro efficacia dal Sangue di Cristo indipendentemente dalla santità dello strumento, ossia come si esprime il linguaggio ecclesiastico, esercitano la loro azione « ex opere operato ».

È però verissimo che tale dignità di per se stessa esige in chi ne è investito una elevazione di mente, una purezza di cuore, una santità di vita corrispondente alla sublimità e santità dell'ufficio sacerdotale. Questo, come abbiamo detto, costituisce il sacerdote mediatore tra Dio e l'uomo in rappresentanza e per mandato di Colui che è « l'unico Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo »; deve quindi avvicinarsi quanto è possibile alla perfezione di Colui di cui fa le veci e rendersi sempre più gradito a Dio con la santità della vita e delle opere; poichè, più che il profumo degli incensi, più che il fulgore dei templi e degli altari, Iddio ama e gradisce la virtù. « Diventando [gli ordinati] mediatori tra Dio e il popolo – dice san Tommaso –, devono risplendere per la bontà della coscienza davanti a Dio e per la buona fama presso gli uomini ». Dall'altra parte invece, se chi tratta ed amministra le cose sante, mena una vita riprovevole, le profana e diventa sacrilego: « Quelli che non sono santi, non devono trattare le cose sante ».

Perciò già nell'Antico Testamento Iddio comandava ai suoi sacerdoti e ai leviti: « Siano dunque santi, perchè santo sono anch'io, il Signore che li santifico ». E il sapientissimo Salomone, nel cantico per

(1) Continuazione, ved. fascicolo prec.

la dedicazione del tempio questo appunto chiede al Signore per i figli di Aronne: « I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia e i tuoi santi esultino ». Orbene, Venerabili Fratelli, « se tanta perfezione e santità e alacrità, – diremo con san Roberto Bellarmino –, si esigeva in quei sacerdoti, che sacrificavano pecore e buoi e lodavano Dio per benefici temporali; che cosa mai non si dovrà esigere in quei sacerdoti che sacrificano l'Agnello divino e rendono grazie per benefici eterni? ». « Grande in vero – esclama san Lorenzo Giustiniani –, è la dignità dei Prelati, ma maggiore ne è il peso; posti come sono in grado così elevato davanti agli occhi degli uomini, bisogna che anche si inalzino al sommo vertice delle virtù davanti agli occhi di Colui che tutto vede; altrimenti sono sopra gli altri non a proprio merito, ma a propria condanna ».

Imitatore di Cristo.

E veramente tutti i titoli da Noi accennati più sopra per dimostrare la dignità del sacerdozio cattolico, ritornano ora qui come altrettanti argomenti per dimostrare il dovere che gli incombe di una sublime santità; poichè, come insegna l'Angelico dottore, « ad esercitare convenientemente i sacri ordini non basta una bontà qualunque, ma si richiede una bontà eccellente; siccome quelli che ricevono il sacro ordine vengono costituiti per ragione di esso sopra il popolo, così siano a lui superiori anche per la santità ». Difatti il sacrificio eucaristico, in cui s'immola la Vittima immacolata che toglie i peccati del mondo, in modo particolare esige che il sacerdote con una vita santa ed intemerata si renda il meno indegno possibile di Dio, a cui ogni giorno offre quella Vittima adorabile, che è lo stesso Verbo di Dio incarnato per nostro amore. « Rendetevi conto di quello che fate, imitate quello che trattate », dice la Chiesa per bocca del Vescovo ai diaconi che stanno per essere consacrati sacerdoti. Inoltre il sacerdote è distributore della grazia di Dio, di cui i Sacramenti sono i canali; ma troppo disdirebbe a un tale distributore se di quella grazia preziosissima egli stesso fosse privo o anche solo ne fosse in sè scarso estimatore e pigro custode. Di più egli deve insegnare la verità della fede; la verità religiosa non si insegna mai tanto degnamente e tanto efficacemente che quando è accompagnata dalla virtù; poichè, come dice il comune effato: « Le parole commuovono, ma gli esempi trascinano ». Deve annunziare la legge evangelica; ma, per ottenere che gli altri l'abbraccino, l'argomento più accessibile e più persuasivo, con la grazia di Dio, è il vedere quella legge attuata nella vita di chi ne inculca l'osservanza. E san Gregorio Magno ne dà la ragione: « Più facilmente penetra nel cuore degli uditori quella voce che ha in suo favore la vita del predicatore, perchè, mostrando con l'esempio come si debba operare, aiuta a fare quello che

inculca ». Così appunto del divin Redentore dice la Sacra Scrittura che « cominciò a fare e ad insegnare », e le turbe lo acclamavano non tanto perchè « nessun uomo ha mai parlato come quest'uomo », quanto piuttosto perchè « ha fatto bene ogni cosa ». E al contrario « quelli che dicono e non fanno » si rendono simili agli Scribi e Farisei, a rimprovero dei quali lo stesso divin Redentore, pur salvando l'autorità della parola di Dio che annunziavano legittimamente, ebbe a dire al popolo che l'ascoltava: « Sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli Scribi e i Farisei: osservate dunque e fate tutto quello che essi vi dicono; non vogliate però agire secondo le loro opere ». Un predicatore che non si sforzi di confermare con l'esempio della vita la verità che annunzia, distruggerebbe con una mano quello che edifica con l'altra. E invece Iddio largamente benedice le fatiche dei banditori del Vangelo che prima di tutto attendono seriamente alla propria santificazione: essi vedono sbocciare copiosi i fiori e i frutti del loro apostolato e nel giorno della messe « tornando andranno con gioia portando i loro covoni ».

Sarebbe un errore gravissimo e pericolosissimo se il sacerdote, trasportato da falso zelo, trascurasse la propria santificazione per tutto immergersi nelle opere esteriori, per quanto buone, del ministero sacerdotale. Con ciò, metterebbe in pericolo la propria eterna salute, come il grande Apostolo delle Genti temeva di se stesso: « Castigo il mio corpo e lo rendo schiavo, perchè non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io diventi riprovato »; e si esporrebbe anche a perdere, se non la grazia divina, certamente quell'unzione dello Spirito Santo, che dà una mirabile forza ed efficacia all'apostolato esterno.

Del resto, se a tutti i cristiani è detto: « Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli », quanto più devono i sacerdoti considerare rivolte a sè queste parole del divino Maestro, chiamati come sono con vocazione speciale a seguirlo più da vicino. Perciò la Chiesa inculca apertamente a tutti i chierici questo gravissimo dovere, inserendolo nel codice delle sue leggi: « I chierici devono condurre una vita internamente ed esternamente più santa che i laici ed essere loro di preclaro esempio nella virtù e nella rettitudine dell'operare ». E siccome il sacerdote « è ambasciatore di Cristo », egli deve vivere in modo da potere con verità far sue le parole dell'Apostolo: « Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo », deve vivere come un altro Cristo, che col fulgore delle sue virtù illuminava ed illumina il mondo.

La pietà sacerdotale.

Ma se tutte le virtù cristiane devono fiorire nell'anima sacerdotale, ve ne sono però alcune che in modo tutto particolare convengono e più si addicono al sacerdote. E prima di tutte, la pietà, secondo l'esor-

tazione dell'Apostolo al suo diletto Timoteo: « Esercitati nella pietà ». Difatti, se sono così intimi, così delicati e frequenti i rapporti del sacerdote con Dio, evidentemente essi devono essere accompagnati e come imbalsamati dal profumo della pietà; se « la pietà è utile a tutto », essa è utile soprattutto al retto esercizio del ministero sacerdotale. Senza la pietà, le più sante pratiche, i più augusti riti del sacro ministero saranno eseguiti meccanicamente e per abitudine; mancherà loro lo spirito, l'unzione, la vita. La pietà però, di cui parliamo, Venerabili Fratelli, non è quella falsa pietà, leggera e superficiale, che piace ma non nutre, solletica ma non santifica; Noi intendiamo la pietà soda, la quale, non soggetta alle incessanti fluttuazioni del sentimento, si fonda sui principii della dottrina più sicura, ed è quindi formata di convinzioni salde, che resistono agli assalti e alle lusinghe della tentazione. E questa pietà, se deve in primo luogo filialmente dirigersi al Padre che sta nei cieli, deve però estendersi anche alla Madre divina, e con tanto maggior tenerezza nel sacerdote che non nei semplici fedeli, quanto più vere e profonde sono le somiglianze tra i rapporti del sacerdote con Cristo e i rapporti di Maria col suo divin Figliuolo.

Il celibato.

Intimamente congiunta con la pietà, da cui deve ricevere consistenza e splendore, è l'altra gemma fulgidissima del sacerdote cattolico, la castità, alla cui perfetta e totale osservanza i chierici della Chiesa Latina costituiti negli Ordini maggiori sono tenuti con obbligo sì grave che, trasgredendolo, sarebbero rei anche di sacrilegio.

Che se tale legge non vincola in tutto il suo rigore i chierici delle Chiese orientali, anche tra essi però il celibato ecclesiastico è in onore e in certi casi, specialmente per i supremi gradi gerarchici, è requisito necessario ed obbligatorio.

Un certo nesso tra questa virtù e il ministero sacerdotale si scorge anche solo col lume della ragione: essendo che « Dio è spirito », appare conveniente che chi si dedica e si consacra al servizio di Lui, in qualche modo « si spogli del corpo ». Già gli antichi Romani avevano intravisto questa convenienza; una loro legge così formulata: « Agli dei accòstati castamente », viene citata dal più grande dei loro oratori, aggiungendovi questo commento: « La legge comanda di accostarsi agli dei castamente cioè con l'anima casta, in cui sta ogni cosa; non esclude però la castità del corpo, ma questo si deve intendere così, che, essendo l'anima di molto superiore al corpo, se si deve conservare la purezza del corpo, molto più si deve custodire quella dell'anima ». Nell'antico Testamento ad Aronne e a' suoi figliuoli fu comandato da Mosè in nome di Dio

di non uscire dal Tabernacolo e quindi di osservare la continenza nei sette giorni in cui si compiva la loro consecrazione.

Ma al sacerdozio cristiano, tanto superiore all'antico, conveniva una purezza molto maggiore. Difatti la legge del celibato ecclesiastico, la cui prima traccia scritta (la quale evidentemente suppone una prassi più antica) si riscontra in un canone del Concilio di Elvira all'inizio del secolo IV, quando ancora fremeva la persecuzione, non fa che dar forza di obbligazione a una certa, diremmo quasi, morale esigenza, che sgorga dal Vangelo e dalla predicazione apostolica. L'alta stima in cui il Divino Maestro mostrò di avere la castità, esaltandola come cosa superiore alla comune capacità, il saperLo « fiore di Madre Vergine » e fin dall'infanzia allevato nella famiglia verginale di Maria e di Giuseppe, il vederLo prediligere le anime pure, come i due Giovanni, il Battista e l'Evangelista; l'udire il grande Apostolo Paolo, fedele interprete della legge evangelica e del pensiero di Cristo, predicare i pregi inestimabili della verginità specialmente in ordine ad un più assiduo servizio di Dio: « chi è senza moglie, ha sollecitudine delle cose del Signore, del come piacere a Dio »; tutto questo doveva quasi necessariamente far sì che i sacerdoti della Nuova Alleanza sentissero il fascino celestiale di questa eletta virtù, cercassero di essere nel numero di quelli « ai quali è stato concesso di comprendere questa parola », e se ne imponessero spontaneamente l'osservanza, sancita poi ben presto da gravissima legge ecclesiastica in tutta la Chiesa Latina: affinchè – come asseriva alla fine del secolo IV il Concilio Cartaginese II –, « anche noi osserviamo quello che gli Apostoli hanno insegnato e la stessa antichità ha osservato ».

Testimonianze antiche.

Nè mancano testimonianze anche di illustri Padri Orientali, che esaltano l'eccellenza del celibato cattolico e che mostrano esservi stata allora, nei luoghi dove la disciplina era più severa, consonanza anche su questo punto, tra la Chiesa Latina e l'Orientale. San Epifanio alla fine dello stesso secolo IV attesta che il celibato già s'estendeva fino ai suddiaconi: « Colui che ancora vive nel matrimonio e attende ai figli anche se sia marito di una sola donna, non viene tuttavia ammesso (dalla Chiesa) all'ordine di diacono, di presbitero, di vescovo o di suddiacono, ma colui soltanto che si sia separato dall'unica sua consorte o ne sia rimasto vedovo; il che si fa specialmente in quei luoghi dove i canoni ecclesiastici sono osservati con accuratezza ». Ma eloquente sopra tutti è in questa materia il Santo Diacono di Edessa e Dottore della Chiesa universale Efrem Siro, « chiamato meritamente cetra dello Spirito Santo ». Questi in un suo carme rivolgendo la parola

al Vescovo Abramo, suo amico: « Tu ben rispondi al nome che porti, o Abramo – gli dice –, perchè tu pure sei stato fatto padre di molti; ma poichè tu non hai una sposa, come Abramo ebbe Sara, ecco che la tua greggia è la tua sposa. Educa i figli di lei nella tua verità, diventino a te figli di spirito e figli della promessa affinchè sieno eredi nell'Eden. O frutto splendido della castità, nel quale si è compiaciuto il sacerdozio, . . . e il corno riboccante del sacro olio ti unse, la mano sacerdotale si è posata su di te e ti ha eletto, la Chiesa ti ha scelto e ti ha amato ». E altrove: « Non basta al sacerdote ed al nome di lui purificare l'anima e far monda la lingua e lavare le mani e rendere mondo l'intero corpo mentre offre il vivo Corpo (di Cristo), ma in ogni tempo egli deve essere puro, perchè è posto quale mediatore tra Dio ed il genere umano. Sia lode a Colui che ha in tal guisa voluto mondi i suoi ministri ». E san Giovanni Crisostomo afferma che « perciò chi esercita il sacerdozio deve essere così puro come se fosse collocato nei cieli tra quelle Podestà ».

Del resto la stessa sublimità, o per usare la frase di san Epifanio, « l'incredibile onore e dignità » del sacerdozio cristiano, già brevemente da Noi esposta, dimostra la somma convenienza del celibato e della legge che lo impone ai ministri dell'altare: chi ha un officio in certo modo superiore a quello dei purissimi Spiriti « che stanno al cospetto di Dio », non è forse giusto che debba vivere quanto è possibile come un puro spirito ? Chi tutto deve essere « in quelle cose che sono del Signore », non è giusto che sia interamente distaccato dalle cose terrene ed abbia sempre « la sua conversazione ne' cieli » ? Chi deve essere assiduamente sollecito della salute eterna delle anime e continuare verso di esse l'opera del Redentore, non è forse giusto che si tenga libero dalle preoccupazioni di una propria famiglia, che assorbirebbe gran parte della sua attività ?

Ed è davvero spettacolo degno di commossa ammirazione quello, pur così frequente nella Chiesa Cattolica, dei giovani Leviti, che prima di ricevere il sacro Ordine del Suddiaconato, prima cioè di consacrarsi interamente al servizio e al culto di Dio, liberamente rinunziano alle gioie e alle soddisfazioni, che potrebbero onestamente concedersi in un altro genere di vita ! Diciamo « liberamente » poichè, se dopo l'ordinazione non saranno più liberi di contrarre nozze terrene, all'ordinazione stessa però accedono non costretti da veruna legge o persona, ma di propria e spontanea volontà.

Non intendiamo però, che quanto siamo venuti dicendo in commendazione del celibato ecclesiastico, sia così interpretato come se volessimo in certo modo biasimare e quasi redarguire la disciplina diversa legittimamente ammessa nella Chiesa Orientale; ma lo diciamo unicamente per esaltare nel Signore quella verità che riteniamo una delle

glorie più pure del sacerdozio cattolico e Ci pare risponda meglio ai desideri del Cuore Santissimo di Gesù e ai suoi disegni sulle anime sacerdotali.

Distacco dai beni terrestri.

Non meno che nella castità, il sacerdote cattolico deve essere segnalato nel disinteresse. In mezzo ad un mondo corrotto, in cui tutto si vende e tutto si compra, egli deve passare scevro di ogni egoismo, santamente sdegnoso di ogni vile cupidigia di guadagno terreno, in cerca di anime, non di danaro, della gloria di Dio, non della sua. Egli non è il mercenario che lavora per riscuotere una mercede temporale, nè l'impiegato che, pur attendendo coscienziosamente agli obblighi del suo ufficio, pensa anche alla sua carriera e alla sua promozione; egli è il « buon soldato di Cristo » che « non s'impaccia dei negozi del secolo, perchè possa piacere a chi lo ha arrolato »; è il ministro di Dio e il padre delle anime; egli sa che l'opera sua, le sue sollecitudini non possono compensarsi adeguatamente coi tesori e con gli onori della terra. Non gli è interdetto di ricevere il conveniente sostentamento, secondo il detto dell'Apostolo: « Quelli che servono all'altare, hanno parte all'altare; così pure il Signore ordinò a quelli che annunziano il Vangelo di vivere del Vangelo »; ma, « chiamato alla *sorte* del Signore », come dice il suo stesso titolo di *clericus*, ossia « all'eredità del Signore », nessun'altra mercede si aspetta se non quella che Gesù prometteva ai suoi Apostoli: « La vostra mercede è copiosa nei cieli ». Guai se il sacerdote, dimentico di sì divine promesse, cominciasse a mostrarsi « avido di turpe lucro », e si confondesse con la turba dei mondani, su cui geme la Chiesa insieme con l'Apostolo: « Tutti pensano alle cose loro, non a quelle di Gesù Cristo ». In tal caso, oltre il mancare alla sua vocazione, raccoglierebbe il disprezzo del suo stesso popolo, il quale riscontrerebbe in lui una deplorevole contraddizione tra la sua condotta e la dottrina evangelica così chiaramente espressa da Gesù e che il sacerdote deve annunziare: « Non cercate di accumulare tesori sopra la terra, dove la ruggine e il tarlo li consumano e dove i ladri li dissotterrano e li rubano; procurate invece di accumulare tesori nel cielo ». Se si pensa che uno degli Apostoli di Cristo, uno dei Dodici, come mestamente notano gli Evengelisti, Giuda, fu condotto all'abisso dell'iniquità appunto dallo spirito di cupidigia delle cose terrene; ben si comprende come questo medesimo spirito abbia potuto arrecare tanti danni alla Chiesa attraverso i secoli: la cupidigia, che dallo Spirito Santo è detta « radice di tutti i mali », può trascinare a qualunque delitto; e quando anche non arrivi a tanto, di fatto un sacerdote infetto da tale vizio, consciamente o incon-

sciamente fa causa comune coi nemici di Dio e della Chiesa e coopera ai loro iniqui disegni.

E invece il sincero disinteresse concilia al sacerdote gli animi di tutti, tanto più che con questo distacco dai beni terreni, quando viene dall'intima forza della fede, va sempre congiunta quella tenera compassione verso ogni sorta d'infelici, che trasforma il sacerdote in un vero padre dei poveri, nei quali egli, memore di quelle commoventi parole del suo Signore: « Ogni volta che avete fatto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatta a me », con affetto singolare vede, venera e ama Gesù Cristo stesso.

Lo zelo.

Libero così il sacerdote cattolico dai due principali legami che lo potrebbero tenere troppo avvinto alla terra, i legami di una propria famiglia e i legami del proprio interesse, sarà più atto ad essere infiammato da quel celeste fuoco che erompe dai penetrali del Cuor di Gesù e non cerca che di apprendersi a cuori apostolici per incendiare tutta la terra: il fuoco dello zelo. Questo zelo per la gloria di Dio e la salute delle anime deve, come si legge di Gesù nella Sacra Scrittura, divorare il sacerdote, fargli dimenticare se stesso e tutte le cose terrene e spingerlo potentemente a consacrarsi tutto alla sua sublime missione, cercando mezzi sempre più efficaci per compierla sempre più largamente e sempre meglio.

E come può un sacerdote meditare il Vangelo, udire il lamento del buon Pastore: « Ed ho altre pecorelle, che non sono di questo ovile, e anche quelle bisogna che io conduca », vedere « i campi che già biondeggiano per la messe », e non sentirsi accendere in cuore la brama di condurre tali anime al cuore del buon Pastore, non offrirsi al Padrone della messe come operaio indefesso ? Come può un sacerdote vedere tante povere turbe, non solo nelle lontane regioni delle Missioni, ma purtroppo anche nei paesi già cristiani da secoli, « giacenti come pecore senza pastore », e non sentire in sè l'eco profonda di quella divina commiserazione che tante volte commosse il Cuore del Figlio di Dio ? un sacerdote, diciamo, che sa di possedere la parola di vita e di avere nelle sue mani i mezzi divini di rigenerazione e di salute ? Ma sia lode a Dio che appunto questa fiamma di zelo apostolico è uno dei più luminosi raggi che brillano in fronte al sacerdozio cattolico, e Noi con cuore ripieno di paterna consolazione vediamo i Nostri Fratelli e i diletti Figli Nostri, i Vescovi e i sacerdoti, come scelta milizia sempre pronta a correre, all'appello del Capo, su tutte le fronti dell'immenso campo, dove si combattono le pacifiche ma pur aspre battaglie della verità contro l'errore, della luce contro le tenebre, del Regno di Dio contro il regno di Satana.

L'obbedienza.

Ma da questa stessa condizione del sacerdozio cattolico come di milizia agile e valorosa, ne viene la necessità di uno spirito di disciplina, o diciamo con parola più profondamente cristiana, la necessità della obbedienza: di quella obbedienza, che bellamente lega tutti i vari gradi della Gerarchia ecclesiastica, « sicchè – come dice il Vescovo nell'ammonire gli ordinandi –, la Chiesa santa ne resta circondata, ornata e retta da una varietà certamente magnifica mentre in essa altri vengono consecrati Pontefici, altri sacerdoti di grado inferiore . . . formandosi di molti membri di varia dignità un solo corpo di Cristo ». Quest'obbedienza i sacerdoti promisero al loro Vescovo nell'atto di partire da lui ancora freschi della sacra unzione; quest'obbedienza a loro volta i Vescovi la giurarono nel giorno della loro consacrazione al supremo Capo visibile della Chiesa, al successore di san Pietro, al Vicario di Gesù Cristo. L'obbedienza adunque leghi sempre più queste varie membra della sacra Gerarchia tra loro e tutte al Capo, rendendo così la Chiesa militante davvero terribile ai nemici di Dio « come esercito schierato »; l'obbedienza temperi lo zelo forse troppo ardente degli uni, e sproni la debolezza o la fiacchezza degli altri; assegni a ciascuno il suo posto e le sue mansioni, e ciascuno vi si collochi senza resistenze che non farebbero che intralciare l'opera magnifica che svolge la Chiesa nel mondo; ciascuno veda nelle disposizioni dei Superiori gerarchici le disposizioni del vero ed unico Capo, a cui tutti obbediamo, Gesù Cristo Signor Nostro, il quale si è fatto per noi « obbediente fino alla morte, e alla morte di croce ».

Difatti il divino Sommo Sacerdote volle che in modo tutto singolare ci fosse manifesta la sua perfettissima obbedienza all'Eterno Padre, e perciò abbondano le testimonianze, sia profetiche sia evangeliche, di questa totale e perfetta soggezione del Figlio di Dio alla volontà del Padre: « Entrando nel mondo dice: Tu non ha voluto sacrifizio nè offerta, ma mi hai preparato un corpo . . . Allora dissi: Ecco io vengo (poichè di me sta scritto in principio del libro), per fare, o Dio, la tua volontà ». « Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato ». Ed anche sulla croce, non volle consegnare l'anima sua nelle mani del Padre prima di avere dichiarato che tutto era compiuto quanto le Sacre Scritture avevano di lui predetto, cioè tutta la missione affidatagli dal Padre, fino a quell'ultimo così profondamente misterioso « Sitio » ch'egli pronunciò « affinchè si adempisse la Scrittura »; volendo con ciò dimostrare come anche lo zelo più ardente debba sempre essere pienamente sottomesso alla volontà del Padre, cioè sempre regolato dall'obbedienza a chi per noi tiene le veci del Padre e ci trasmette i suoi voleri, ossia ai legittimi Superiori gerarchici.

La scienza.

Ma la figura del sacerdote cattolico, che Noi intendiamo mettere in piena luce al cospetto di tutto il mondo, sarebbe incompleta se omettessimo di rilevare un altro importantissimo requisito, che la Chiesa esige in lui: la scienza. Il sacerdote cattolico è costituito « maestro in Israele », avendo ricevuto da Gesù l'ufficio e la missione di insegnare la verità: « Ammaestrate tutte le genti ». Egli deve insegnare la dottrina della salute, e di quest'insegnamento, a somiglianza dell'Apostolo delle Genti, è debitore « ai sapienti e agli ignoranti ». Ma come la potrà insegnare, se non la possiede ? « Le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca ricercheranno la legge », dice lo Spirito Santo in Malachia; e nessuno potrebbe mai dire in commendazione della scienza sacerdotale una parola più grave di quella che un giorno la Sapienza stessa divina ha pronunziato per bocca di Osea: « Perchè tu hai rigettato la scienza, rigetterò io te dal ministero di mio sacerdote ». Il sacerdote deve pienamente possedere la dottrina della fede e della morale cattolica, deve saperla proporre, deve saper render ragione dei dogmi, delle leggi, del culto della Chiesa, di cui è ministro; deve dissipare l'ignoranza, la quale, non ostante i progressi della scienza profana, ottenebra in fatto di religione le menti di tanti contemporanei. Non è stato mai tanto opportuno come oggi il monito di Tertulliano: « Questo solo spesso desidera la verità, di non essere cioè condannata senza essere conosciuta ». È dovere del sacerdote sgombrare dagli intelletti i pregiudizi e gli errori, accumulativi dall'odio degli avversari: all'anima moderna, che ansiosa cerca la verità, egli deve saperla indicare con serena franchezza; alle anime ancor incerte, travagliate dal dubbio, egli deve ispirare coraggio e fiducia e guidarle con tranquilla sicurezza al porto sicuro della fede coscientemente e fortemente abbracciata; agli assalti dell'errore protervo ed ostinato egli deve sapere opporre una resistenza strenua e vigorosa, ma calma insieme e solida.

È quindi necessario, Venerabili Fratelli, che il sacerdote, anche in mezzo alle occupazioni assillanti del suo santo ministero e sempre in ordine a quello continui lo studio serio e profondo delle discipline teologiche, aggiungendo al corredo sufficiente di scienza portato seco dal Seminario una sempre più ricca erudizione sacra, che lo renda sempre più idoneo alla sacra predicazione e alla guida delle anime. Inoltre, per il decoro dell'ufficio che esercita e per guadagnarsi come conviene la fiducia e la stima del popolo, che tanto giovano a rendere più efficace la sua opera pastorale, il sacerdote deve essere fornito di quel patrimonio di dottrina anche non strettamente sacra, che è comune agli uomini colti del suo tempo; deve cioè essere sanamente moderno, com'è la Chiesa, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi

e a tutti si adatta, tutte le sane iniziative benedice e promuove e non ha paura dei progressi anche più arditi della scienza, purchè sia vera. In tutti i tempi il clero cattolico si distinse in ogni campo dello scibile umano; in alcuni secoli anzi si spinse talmente all'avanguardia del sapere che *chierico* divenne sinonimo di *dotto*. E la Chiesa, dopo aver custodito e salvato i tesori della cultura antica che senza di essa e de' suoi monasteri sarebbero andati quasi interamente perduti, ha dimostrato ne' suoi più illustri Dottori come tutte le umane cognizioni possano servire ad illustrare e difendere la fede cattolica; del che abbiamo Noi stessi recentemente additato al mondo un esempio luminoso cingendo del nimbo dei Santi e dell'aureola dei Dottori quel grande Maestro del sommo Aquinate, quell'Alberto Teutonico, che già i suoi contemporanei onoravano del nome di Magno e di Dottore universale.

Ora certamente non si può pretendere che il clero possa avere un simile primato in ogni campo del sapere: il patrimonio scientifico dell'umanità è ormai così vasto, che nessun uomo può abbracciarlo interamente nè, molto meno, rendersi insigne in ciascuno de' suoi innumerevoli rami. Ma, mentre si devono prudentemente incoraggiare e aiutare quei membri del clero che per inclinazione e doti speciali si sentono chiamati ad approfondire e coltivare questa o quella scienza, questa o quell'arte, che non disdica alla loro professione ecclesiastica, perchè tutto questo, se si contiene entro i dovuti confini e sotto la direzione della Chiesa, ridonda a decoro della Chiesa stessa e a gloria del divino suo Capo Gesù Cristo; anche tutti gli altri chierici non si devono contentare di quello che forse poteva bastare in altri tempi, ma devono essere in grado di avere, anzi devono avere di fatto, una cultura generale più vasta e più completa, corrispondente al più alto livello e alla più ampia estensione che oggi ha raggiunto, generalmente parlando, la cultura moderna in confronto dei secoli passati.

Che se talvolta il Signore, « scherzando sulla terra », volle anche in tempi recenti assumere alla dignità sacerdotale ed operare meraviglie di bene per mezzo di uomini sforniti quasi interamente di questo patrimonio di dottrina, di cui parliamo, ciò fu perchè tutti impariamo a pregiare, tra le due, più la santità che la scienza, e a non riporre più fiducia nei mezzi umani che nei divini; in altre parole, ciò fu perchè il mondo ha bisogno di sentirsi ripetere di tanto in tanto questa salutare lezione pratica: « Le cose stolte del mondo ha scelto Dio, per confondere i sapienti, ... affinchè nessun uomo si dia vanto al cospetto di Lui ». Ma, come nell'ordine naturale i miracoli divini sospendono per un momento l'effetto delle leggi fisiche senza abrogarle; così questi uomini, veri miracoli viventi, nei quali la santità eccelsa suppliva a tutto il resto, non tolgono punto la verità e necessità di quanto siamo venuti inculcando.

Questa necessità poi di virtù e di scienza, questa esigenza di esemplarità e di edificazione, di questo « buon odore di Cristo » che il sacerdote deve spargere dappertutto intorno a sè presso quanti l'avvicinano, è oggi tanto maggiormente sentita e resa tanto più evidente e stringente, in quanto che l'Azione Cattolica, questo movimento sì consolante che sa spingere le anime anche verso i più sublimi ideali di perfezione, mette i laici a più frequente contatto e a più intima collaborazione col sacerdote, al quale naturalmente essi non solo si rivolgono come a guida, ma mirano anche come ad esemplare di vita cristiana e di virtù apostoliche.

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Declaratio privilegii pro sodalibus Piae Unionis Cleri a Missionibus.

Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI, in Audientia infrascripto Cardinali Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Praefecto die 5 Decembris 1935 concessa, declaravit privilegium anticipandi a meridie recitationem Matutini cum Laudibus diei sequentis in favorem *Piae Unionis Cleri a Missionibus* iuxta rescriptum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide sub die 2 Decembris 1921 datum (cf. « Acta Apost. Sedis », 1921, pag. 565), valere, *pro omnibus* qui sacrum officium recitare tenentur.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 6 Decembris 1935.

P. Card. Fumasoni-Biondi, *Praefectus.*

C. Salotti, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

Per l'assistenza alla Messa.

La « Rivista diocesana » di Genova (novembre 1935) publica il seguente documento ufficiale inviato dalla Congregazione dei Riti a S. E. il sig. cardinale Carlo Dalmazio Minoretti, arcivescovo di Genova:

Roma, 30 novembre 1935.

Eminenza Reverentissima,

I. « In Seminariis, in Congregationibus, in aliquibus parocciis inolevit usus quo populus, una cum ministro respondeat in Missis

privatis, modo nihil confusionis afferat. Quaeritur utrum hic usus sustineri possit, imo et propagari ».

II. « In nonnullis loci, in Missis privatis, populus una cum sacerdote celebrante, alta voce et concorde, recitat *Gloria*, *Credo*, *Sanctus*, *Benedictus* et *Agnus Dei*. Propagatores huius usus hanc rationem reddunt: Missa privata est abbreviatio Missae decantatae. Atqui in Missa decantata populus decantat *Gloria*, *Credo*, *Sanctus*, *Benedictus* et *Agnus Dei*. Ergo hoc fieri potest per recitationem etiam in Missis privatis ».

« Quaeritur utrum sustineri possit et usus et ratio adducta ».

Questa Sacra Congregazione, udito anche il parere della Commissione liturgica, risponde che, secondo il decreto n. 4365, spetta all'Ordinario giudicare se nei singoli casi, avute presenti tutte le circostanze di luogo, popolazione, numero delle Messe celebrate contemporaneamente, ecc., l'uso proposto, benchè per sè lodevole, importi disturbo anzichè fomentare la devozione. Il che più facilmente può verificarsi nell'uso proposto nel secondo dubio, pure prescindendo dalla ragione addotta, che cioè: *Missa privata est abbreviatio Missae decantatae.*

In conformità al suddetto criterio l'Em.za V. Rev.ma nella sua prudenza ha il pieno diritto di disciplinare questa forma di pietà liturgica.

Inchinato al bacio della Sacra Porpora, mi è grato di professarmi della Em.za V. Rev.ma Dev.mo Servo

ALFONSO CARINCI
Segretario della S. Congregazione dei Riti

A nessuno sfuggirà l'importanza di questa dichiarazione. La Sacra Congregazione dei Riti mentre in linea di principio ammette l'unità di un metodo, che in se stesso chiama degno di approvazione, in pratica, per ovvie ragioni di ordine e di disciplina, ne sottopone l'applicazione al giudizio dell'Ordinario diocesano. È quello che abbiamo sempre sostenuto. Aggiungiamo per esperienza personale che nella maggior parte dei casi sono privi di fondamento inconvenienti e difficoltà; basta credere, amare, volere; occorre istruire instancabilmente il popolo, e occorre insieme rieducarlo a vivere liturgicamente. Valido aiuto si potrà trovare coi fascicoli settimanali dell' "Opera della Regalità di Nostro Signore" e con quelli della benemerita casa editrice D'Auria di Napoli.

STUDI

De effectibus domicilii relate ad leges.

De legum subiectis in genere.

Lex est ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet « promulgata » (1). Effectus primarius cuiusvis legis, tam divinae quam humanae, est « obligatio ». Hinc vox « lex » etymologice a « ligando » potiusquam a « legendo » vel « eligendo » derivatur quia legislator suis legibus ligat voluntatem subditorum, eos nempe obligando ad aliquid faciendum vel omittendum. Sic leges promulgantur ut subditi mentem cognoscant Superioris eiusque voluntati proprias obtemperent actiones. Sed dum lex divina – naturalis vel positiva — omnes homines saltem in actu primo obligat, quia omnes utpote a Deo creati ab ipso dependent eiusque potestati subiiciuntur, lex vero humana — ecclesiastica vel civilis — proprios tantum obligat subditos.

Lex mere ecclesiastica obligat baptizatos qui, septimo aetatis anno expleto, assecuti sunt usum rationis nisi aliud iure caveatur. Tres igitur conditiones requiruntur ut quis subiiciatur legibus ecclesiasticis:

A) *Ex iure divino positivo* requiritur « Sanctum Baptisma (i. e. fluminis) quod vitae spiritualis ianua est: per ipsum enim membra Christi ac de corpore efficimur Ecclesiae » (2) « Baptismus enim, ratione characteris quem imprimit, vim habet incorporandi hominem verae Ecclesiae Christi, idest Catholicae imo et ipso facto aggregat eum inter membra corporis eius, nisi forte in eo sit aliquid impediens vel abrumpens externum vinculum unitatis: puta notoria professio incredulitatis vel haereseos, aut schismatica separatio, aut excommunicatio. Nec refert a quibus vel inter quos baptizatus sit homo. Nam baptismus unus est, cuius efficacia a qualitate baptizatoris minime pendet; cuius etiam effectus, quicumque illi sint, impediri nunquam possunt per factum seu conditionem ministri, sed solum per dispositionem contrariam subiecti. Proinde, etsi propter causas supradictas possit homo baptizatus adultus extra Ecclesiae corpus de facto vagari, adhuc tamen exigentia Sacramenti quomodolibet et a quocumque suscepti, semper est et manet catholicus » (3).

---

(1) *Summa Theol.*, I, II; Q. 90, art. 4.
(2) Eugen. IV, in *Decreto pro Armenis.*
(3) Billot, *De Ecclesiae Sacramentis.* Tomus I, Q. LXIX.

Hinc, cum Baptismus valide collatus vim habeat constituendi homines cives et subditos regni Jesu Christi, cum omnibus christianorum iuribus et officiis, omnes baptizati, sive catholici sive acatholici, sive baptizati in Ecclesia catholica sive etiam extra, omnes omnino baptizati per se, ratione characteris sacramentalis, subiacent potestati ecclesiasticae et sic obstringuntur omnibus eius legibus, nisi aliud iure caveatur. Ita, attento can. 1099 acatholici baptizati in Ecclesia catholica aut extra, qui ab infantili aetate in haeresi vel schismate aut infidelitate vel sine ulla religione adoleverunt nullibi tenentur ad catholicam matrimonii formam servandam, si inter se contrahant.

Quidam canonistae censent acatholicos natos et educatos in haeresi aut schismate obstringi legibus quae respiciunt bonum publicum (v. g. leges irritantes et inhabilitantes) sed non illis legibus quae respiciunt sanctificationem individui (v. g. lex ieiunii et abstinentiae, praeceptum audiendi Missam). Haec distinctio nullum habet fundamentum in iure; imo dispensatio a forma matrimoniali nuper allata potius confirmare videtur infirmare sententiam adversariorum, iuxta pr. legislator ubi voluit dixit, ubi noluit non dixit. Attento hoc principio, aliud argumentum potest erui ex can. 88 ubi legislator statuit baptismate hominem constitui in Ecclesia Christi personam cum omnibus christianorum iuribus et officiis, nisi, ad iura quod attinet, obstet obex, ecclesiasticae communionis vinculum impediens, vel lata ab Ecclesia censura. Quid de officiis? Codex silet et sic videtur negare existentiam impedimenti (v. g. bona fides) quod liberat fideles ab officiis, quod subditos solvit a vinculo morali legis quo obstringuntur: de hoc enim vinculo est sermo et non de ipsa observantia a qua sine dubio excusantur acatholici nati et educati in haeresi vel schismate minime vero illi qui nati et educati in Ecclesia catholica vel ad eam ex haeresi aut schismate conversi ab eadem postea defecerint. Ratio est evidens; nemo enim debet commodum reportare ex proprio delicto. Nemini fraus sua patrocinari debet.

Infideles, imo etiam ipsi catechumeni, « constitutionibus Canonicis non arctantur: quid enim ad nos, secundum Apostolum, de his, quae, foris sunt, judicare? ». Ita Innoc. III in cap. *Gaudemus*. Sed quamvis non subiiciantur directe legibus ecclesiasticis, possunt tamen aliquando obstringi indirecte, v. g. infidelis, qui matrimonium contrahit cum parte catholica, tenetur servare formam ab Ecclesia praescriptam.

Loquimur, ut patet, de legibus mere ecclesiasticis. Leges enim quae sunt interpretationes vel determinationes iuris divini directe obligant etiam infideles quia sicuti directe subiiciuntur iuri naturali ita etiam directe subiiciuntur supremae potestati ecclesiasticae cui soli concredita est potestas hoc ius determinandi vel interpretandi.

B) *Ex iure naturae* requiritur sufficiens usus rationis quia nemo potest sequi legem tamquam normam et regulam suarum actionum nisi prius eam cognoscat.

Ex can. 88, § 3, impubes ante plenum septennium (i. e. infans) censetur non sui compos; expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur: quae praesumptio cedere debet veritati. Infanti assimilantur quotquot usu rationis sunt habitu destituti. Ebrii vero, dormientes, amentes temporales qui habent lucida intervalla obstringuntur legibus ecclesiasticis licet actualiter non teneantur.

C) *Ex iure ecclesiastico* requiritur septennium completum nisi aliud iure caveatur. Et cavetur v. g. in can. 859 § 1 et 906: « Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis, idest ad usum rationis, pervenerit, tenetur omnia peccata sua saltem semel in anno fideliter confiteri . . . debet semel in anno, saltem in Paschate, Eucharistiae Sacramentum recipere, nisi forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam, ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum ». Quamvis in hisce duobus casibus non requiratur septennium, tamen exigitur usus rationis. Hinc pueri, qui etsi septimum aetatis annum nondum expleverunt, tamen, ob aetatem discretionis seu usum rationis, ad priman Communionem admissi iam fuerunt, tenentur duplici praecepto confessionis saltem semel in anno et Communionis semel in anno, saltem in Paschate. Ita Em.^{mo} Card. Petrus Gasparri, tamquam Praeses Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, ad I^{um} dubium propositum a Rev.mo Ordinario Campivallen. (Valleyfield) (4).

Item « in periculo mortis, ut Sanctissima Eucharistia pueris ministrari possit ac debeat, *satis est* ut sciant Corpus Christi a communi cibo discernere illudque reverenter adorare » (can. 854, § 2).

« Extrema Unctio praeberi non potest nisi fideli, qui post adeptum usum rationis ob infirmitatem vel senium in periculo mortis versetur » (can. 940, § 1).

Quamvis ad validitatem Sacrae Confirmationis nullus requiratur usus rationis in subjecto, tamen attento can. 788 collato cum responsione Pont. Comm. Cod. diei 16 Junii 1931 hoc Sacramentum in Ecclesia latina ante septimum circiter aetatis annum conferri non potest nisi infans in mortis periculo sit constitutus vel ministro id expedire ob

(4) Haec responsio quamvis privata et non authentice promulgata in « Acta Apost. Sedis » maximum habet valorem; « per aver però valore universale le risposte debbono essere promulgate negli « Acta Ap. Sedis »: finchè non lo sono restano corrispondenza privata, o tutt'al più, ufficiosa, sebbene autorevolissima. Ben è vero che il Cardinale presidente può interpretare da sè solo le difficoltà di minor peso: ma per aver valore di legge, anche queste sue risposte vanno promulgate autenticamente e non ne mancano esempi ». « Il Monitore Ecclesiastico », novembre 1930.

iustas et graves causas videatur. Quoniam vero in Hispania et alicubi, praesertim in America Meridionali, viget consuetudo administrandi Sacramentum Confirmationis pueris ante usum rationis, etiam immediate post collatum Baptismum, a Sacra Congregatione de disciplina Sacramentorum quaesitum fuit an talis consuetudo adhuc servari possit. E.mi Patres in plenario coetu habito die 27 Februarii 1932, re mature discussa, responderunt « Affirmative, et ad mentem », « Mens est ut, ubi Sacramenti Confirmationis administratio differri potest ad septimum circiter aetatis annum, quia obstent graves et iustae causae, ad normam canonis 788, contrariam consuetudinem inducentes, fideles sedulo edocendi sunt de lege communi Ecclesiae Latinae, praemissa Sacrae Confirmationis administrationi illa catechesis instructione, quae tantum iuvat ad animos puerorum excolendos et in doctrina catholica solidandos, prout experientia docet ». Attamen, ut docet Leo XIII in Epistola: *Abrogata*, diei 22 Junii 1897, pueri, admissi ad primam Communionem septimo aetatis anno nondum expleto possunt, imo debent, antequam divinae Eucharistiae epulo reficiantur, Christianum Confirmationis Sacramentum suscipere quia « sic confirmati adulescentuli ad capienda praecepta molliores fiunt; suscipiendaeque postmodum Eucharistiae aptiores, atque ex suscepta uberiora capiunt emolumenta » (5).

Attento can. 1254, § 2 lege ieiunii non adstringuntur fideles ante expletum vicesimum primum aetatis annum et post inceptum sexagesimum.

Ex can. 2230 impuberes excusantur a poenis latae sententiae et potius punitionibus educativis, quam censuris aliisve poenis gravioribus vindicativis corrigantur. Attento can. 88, § 3 masculus censetur pubes a decimo quarto, femina vero a duodecimo anno completo. Sed ista distinctio habetne etiam applicationem in re polnali vel potius aetas pubertatis pro feminis protrahitur etiam ad XIV^{um} annum? Haec quaestio quae ante promulgationem Codicis agitabatur inter canonistas nondum dirempta est. Sententia affirmativa statuens aetatem communen 14 annorum quae fere ab omnibus AA. hodie defenditur, acriter impugnatur a d. P. Dietti in *Excursu ad Can. 88.*

De legum subiectis ex domicilio.

Hucusque locuti sumus de subiecto legum ecclesiasticarum in genere. Lex vero ecclesiastica, omissis omnibus divisionibus quae ad rem nostram non pertinent, potest esse: universalis, particularis,

(5) Cfr. « Il Monitore Ecclesiastico », settembre 1932: *L'età per la Cresima*. di Mons. Silvio Romani.

quae simul est territorialis, personalis. Aliquid nunc addendum est de subiecto harum legum, de influxu nempe domicilii aut quasi-domicilii in tractatu *De Legibus*.

A) *Leges universales* obligant ubique terrarum illos pro quibus latae sunt quia Romanus Pontifex auctor istarum legum, in universum orbem tenet primatum, totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum pater ae doctor est (6); Sancta Sedes, quae sola potest tales leges promulgare, summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam habet (7).

Verba « pro quibus latae sunt » ideo adduntur quia praeter leges quibus subiiciuntur « omnes fideles » (can. 119) « omnis utriusque sexus fidelis » (can. 859, § 1 – 906) aliae dantur quae respiciunt quaedam tantum membra societatis catholicae, v. g. religiosos, clericos, canonicos, parochos.

B) *Leges conditae pro aliquo peculiari territorio* obligant illos qui domicilium aut quasi-domicilium habent in illo territorio ibique simul actu commorantur sive physice sive moraliter, iuridice; obligant nempe illos qui sunt de territorio quia « praeses in suae provinciae homines tantum imperium habet » sed simul debent esse in territorio quia « extra territorium ius dicenti non paretur impune ».

Istae leges particulares vim non habent in loco plene exempto qui considerari potest ut locus avulsus a territorio dioecesano, « ut locus extra territorium legislatoris positus ». Inter ista loca plene exempta non recenseri videntur ecclesiae et monasteria religiosorum exemptorum « quae nonnisi ratione talium personarum exempta vocantur: et ideo si aliae personae subditae episcopi intra eos frangerent statuta episcoporum, censuras eorum sine dubio incurrerent » (8). Ecclesiae regulares exemptae adeo non gaudent plena et perfecta exemptione ut existimari possint et valeant tamquam territorium parochi seu Ordinarii, in quorum territoriali districtu sunt sitae, ad effectum adsistentiae matrimonii (9); ut Episcopi possint ibi Sacramentum Confirmationis administrare et quidem sollemniter (can. 752), verbum Dei praedicare et quidem sine ullo consensu superioris religiosi (can. 1343, § 1) etc.

C) *Leges personales* obligant ubique terrarum illos pro quibus latae sunt quia istae leges subditis haerent uti « lepra cuti » eosque sequuatur uti « umbra corpus ».

Hinc: I. *Incolae* et *Advenae* subiiciuntur legibus conditis pro suo territorio et legibus generalibus quae vigent in proprio territorio.

---

(6) Eugen. IV, in *Decreto pro Graecis*.
(7) *Professio fidei Michaelis Palaeologi*.
(8) Suarez.
(9) S. Congreg. de Sacr., 13 martii 1910, ad VIII dubium.

II. *Peregrini*: α) Non adstringuntur legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt etiamsi e proprio territorio discesserint in fraudem legis quia « nemini facit iniuriam qui iure suo utitur ». Tenentur tamen observare illas leges quarum transgressio in proprio territorio noceat quia si « id quod extra patriam absens facit vel omittit in patria noceat » propter hoc damnum quod infertur communitati, absens censetur iuridice praesens.

β) Nec adstringuntur legibus particularibus territorii in quo versantur etiamsi hae latae fuerint a Romano Pontifice pro illo territorio vel vigeant in proprio territorio dummodo non agatur de eadem numero lege uti esset, v. g. lex lata a Concilio plenario pro omnibus dioecesibus illius provinciae. Sed « ea, quae diversis locis, diversis temporibus vigent (ex. gr. vigilia SS. Apostolorum Petri et Pauli, quae apud Gallos in Sabbatum sequens transfertur) sufficit te semel implesse » (10).

Hinc S. Congreg. Concilii *In Namurcens* et aliarum ad dubium: « An et qua die, tempore Quadragesimae, peregrini teneantur servare abstinentiam Sabbati in locis, ubi, ex speciali dispositione Sanctae Sedis, eadem abstinentiae feria IV^{a} servari debet » die 9 Februarii 1924 sic respondit: « teneri alterutra die ad libitum, remoto tamen scandalo ».

γ) Tenentur tamen servare illas leges particulares quae ordini publico consulunt vel acta sollemnia determinant. Quotiescumque peregrini ligantur lege aut praecepto particulari obnoxii sunt etiam poenis adnexis legi aut praecepto nisi expresse eximantur.

δ) Item tenentur legibus generalibus quae vigent in loco in quo versantur etiamsi non vigeant in proprio territorio quia exemptio, utpote territorialis, prodest tantum illis qui in territorio sunt. Si vero in loco in quo acta commorantur lex universalis non obligat tunc exemptio extenditur ad peregrinos nam « favores — non vero incommoda et onera — convenit ampliari ».

Peregrini obstricti lege generali ieiunii et abstinentiae tenentur sequi, circa ciborum quantitatem et qualitatem, consuetudinem loci in quo actu versantur. Hoc eruitur ex responsione S. Congreg. Concilii diei 15 Nov. 1924 ad Praesidem Comitatus centralis peregrinationum Jubilaei: « Nell'udienza del 4 corr. mese, fu riferita al S. Padre la domanda della S. V. R.ma relativa alla dispensa dal digiuno e dall'astinenza per i pellegrini che verranno a Roma nell'occasione dell'Anno Santo. Sua Santità si è degnata concedere la dispensa dalle dette leggi *durante itinere*. Quanto poi a permettere che i pellegrini, in Roma, in quanto a cibi e digiuni possano ugualmente seguire gli usi e le

(10) D'Annibale, I, 204. Per la questione della territorialità della legge vedi l'ampia trattazione in Romani, *Jus civile privatum*, II, *De norma juris*.

consuetudini dei rispettivi loro paesi, la stessa Santità Sua ha dichiarato che è disposta a concedere tale indulto qualora i singoli direttori dei pellegrinaggi ne facciano domanda scritta ». Si enim indultum requiritur ut « pellegrini, in Roma, in quanto a cibi e digiuni possano ugualmente seguire gli usi e le consuetudini dei rispettivi loro paesi » signum est eos per se teneri servare consuetudinem loci in quo actu commorantur potiusquam illam quae viget in proprio domicilio aut quasi-domicilio.

ε) Obstringuntur ubique legibus personalibus quae subditos sequuntur uti « umbra corpus ».

III. *Vagi* obligantur legibus tam generalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo actu versantur. Sic legislator, canonizans sententiam longe communiorem, feliciter solvit quaestionem quae ante Codicem agitabatur de subiectione vagorum relate ad leges particulares. Audiatur inter alios Tanquery: « De vagis controvertitur: non pauci dicunt eos teneri ad leges loci ubi versantur; sed alii tenent eos probabiliter non teneri nisi ad leges Ecclesiae universales . . . quod quidem magis consentaneum videtur regulis expositis: non enim sunt subditi episcoporum dioecesis per quam transeunt. « Quae ratio, attento can. 94, § 2, hodie est omnino falsa quia « proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur ».

(*Continua*) D. S. Farrugia

NOTE DI DIRITTO CANONICO

L'obligazione emergente dal delitto.

(*Continuazione*)

Canone 2211. *Omnes qui in delictum concurrunt ad normam canonis 2209, § 1-3, obligatione tenentur in solidum expensas et damna resarciendi quae ex delicto quibuslibet personis obvenerint, licet a judice pro rata damnati.*

L'obbligazione *ex delicto* nascente dai casi di cui il canone 2209, § 1-3, è obbligazione tipo correale-solidale. Si hanno in essi: *plures personae* (rei debendi); *plures obligationes* (personale concorso); *una eademque res* risarcimento).

Geneticamente, la nozione istitutaria discende dal puro diritto civile. Le XII Tavole accennano al vincolo o rapporto ereditario per i crediti o debiti relativamente ai *coeredi* (c. 6, C. 3, 36; c. 26, C. 2, 3, Tab. V, 9) e più avanti, come dal Fr. 18, Dig. 45, 2 Pomp. « Ex duobus reis ejusdem Stichi promittendi factis, alterius factum alteri quoque nocet ».

Le conseguenze obbligatorie seguenti il *dolo di più* sono accennate al Fr. 1, § 4 (II, 10) « Si plures dolo fecerint omnes tenentur » (Ulp., II, *Ad Edict.*).

E per l'elemento *fisico* del delitto al Fr. 16 (D. IV, 2) « *Si plures metum admiserunt*: idem dicendum erit et *si res ad alium pervenerit, alter metum adhuibuit* » (Ulp., II, *Ad Edict.*).

A tagliar corto nelle distinzioni da alcuni avanzate (188) fra l'obbligazione semplicemente solidale e l'obbligazione correale, il legislatore nostro per i *rei* del concorso al delitto di cui al citato 2209, § 1-3, afferma la stessa obbligazione (civile) *solidale* ai danni, le spese, che per qualunque persona (e quindi non la sola vittima principale del delitto, v. g., il derubato) sieno originate dal delitto stesso, quantunque tale onere avesse *pro rata* distinto e distribuito fra i condannati il giudice. Vedi Cod. It. Proc. Pen., art. 489.

E giustamente; perché affermata nel § 1 del canone 2209 l'identica responsabilità per i *correi* coautori (moraliter, physice) del delitto, nel § 3 per i *complici necessari,* ne discende per tutti logicamente la stessa obbligazione (al risarcimento) che è la sostanza della solidarietà.

Ne segue che l'esistenza obbiettiva della obbligazione grava *interamente* su ciascuno dei *correi,* § 1, o *complici necessari,* § 3, secondo i casi, talché per quanto singolarmente ciascuno sia condannato a risarcire *pro rata,* uno solo deve *solvere* il tutto se gli altri non lo fanno; se pel contrario uno paga, gli altri sono liberati. « Cum duo eamdem pecuniam... stipulati sunt... in solidum... singuli debent. Ideoque *petitione... unius, tota solvitur obligatio* » (l. 2, *De duob. reis. const.*). De Mauri, 117; Ferrini, loc. dit., 432 seg.

Il Cod. Pen. It. così all'articolo 187: « I condannati per uno stesso reato sono obbligati *in solido* al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale ». E il citato articolo 488 Cod. It. Proc. Pen.: « Con la sentenza... i condannati per lo stesso reato, o per reati connessi, sono obbligati *in solido* al pagamento delle... spese ».

Che il giudice *pro rata* possa chiamare i singoli, trova il precedente nel fatto che il creditore poteva concedere il *beneficium divisionis* (Fr. 11, Dig. 45, 2) chiedendo a ciascuno una parte, e anche nella facoltà concessa (Fr. 7, Dig. 45, 2) che « ex duobus reis promittendi alius pure alius in diem, vel sub condicione obligari potest ». Questo a spiegazione della perfezione giuridica del presupposto ipotetico di cui il canone: in effetti, il nostro legislatore sancisce *per qualunque caso* l'esistenza ed efficacia dell'obbligazione solidaria per tutti e ciascuno dei correi, § 1, o complici necessari, § 3, nel canone 2209.

Il testo citato nelle fonti: C. 7, X, *De injuriis et damno dato,* V, 36, dimostra l'ampiezza oggettiva che può prendere la rifazione dei danni ecc. di cui al presente.

Nei danni materiali entra il *lucrum causans* col *damnum emergens*; pei danni morali oltre la riparazione (personale) dell'offesa può esigersi una

---

(188) È questione fra i *romanisti* se si dia solidarietà semplice contraddistinta da correalità. Vedi per l'affermativa Serafini, II, § 114; per la negativa che asserisce *identità* spiegando i casi contestati con interposizioni testuali ed effetti processuali: Ferrini, *Pand.*, 433-434; Carusi, *Obblig.*, pag. 31-50.

somma (pecuniae) determinata, a titolo di riparazione. Perché la legge « vetat malum cuique facere » comanda « reficere factum ».

Decreta infatti Onorio III rescrivendo al vescovo di Bologna (an. 1224): « Quia commune Florentinum banniverat Episcopum Fesulanum, contra Neum et Ecclesiasticam libertatem, propter *injuriam banni et expensas et damna* tali occasione *secuta,* taxatione juramenti praemissa, in *mille libris* usualis monetae praedicto Episcopo sententialiter duximus condamnandum ».

(*Continua*) M. Pistocchi.

QUESITI

1. – Avvocati rotali e Curie minori.

Deve un avvocato rotale essere ammesso a patrocinare presso i tribunali di qualsiasi curia diocesana?

R. Presso i tribunali ecclesiastici le parti possono agire e rispondere o per sé stesse ovvero per mezzo dell'avvocato o del procuratore, a meno che il giudice non esiga il ministero dell'avvocato o del procuratore (can. 1655, § 3); solo al reo nel giudizio criminale ed al minore in ogni caso è fatto obligo del procuratore, tanto che se mancasse verrebbe constituito d'ufficio (can. cit., § 1 e 2); al Vescovo poi, in ragione della sua dignità, quindi senza distinzione tra titolari e residenziali, è fatto obligo in ogni causa di darsi un procuratore.

Comunque, il procuratore si può dire che porti la persona stessa del cliente in quella determinata causa e salve le restrizioni che esigano un mandato speciale o la presenza personale della parte; si comprende quindi come esso venga scelto dall'interessato tra le persone che ne riscuotono la piena fiducia, e si comprende pure come il diritto canonico lasci alle parti la più ampia libertà di scelta, beninteso tra le persone che abbiano un minimo di requisiti morali e tecnici, che cioè lo scelta sia cattolico, maggiorenne, onesto, perito in diritto (can. 1657, § 1 e 2) e non religioso se non sia in giuoco il bene della sua religione (can. 1657, § 3): entro questi amplissimi limiti chiunque può esser eletto dalla parte come suo procuratore, né si richiede per diritto comune una previa approvazione dell'Ordinario nel cui tribunale debba trattarsiuna causa determinata (can. 1658, § 1).

Ma questa stessa amplissima libertà potrebbe in qualche luogo o per circostanze speciali risolversi a danno della parte inesperta o della speditezza della procedura; ond'è che sulla persona di chi deve essere ammesso a così delicato *munere* nel santuario della Giustizia canonica è bene, è postulato di prudenza, che venga rivolto il sindacato di chi ha in definitiva la responsabilità della amministrazione

della giustizia in quel luogo, cioè dell'Ordinario, dappoiché se in virtù del mandato il patrono deve tutelare il diritto del cliente, in virtù del carattere publico del suo *munere* egli è chiamato a cooperare col giudice nella ricerca e nella dimostrazione del diritto. Per questo il citato canone 1658, dopo aver affermata la libertà per le parti di scegliersi il patrono entro i limiti amplissimi del canone precedente, par quasi la metta sull'avviso a non procedere all'impazzata nella scelta, e riserva all'Ordinario il sindacato e l'approvazione del patrono scelto, prima che lo si ammetta all'esercizio del suo ministero. Tale approvazione dell'Ordinario può essere data o in forma generale o in particolare per una singola causa (can. 1658, § 2); ed è chiaro che anche dove fosse stata data in forma generale, non è preclusa all'Ordinario l'ammissione o l'esclusione di una determinata persona per una causa determinata, ove ne abbia giusti motivi; e che contro il provvedimento di ammissione o di esclusione sia proponibile il ricorso di cui al canone 1601. Ed è anche chiaro che tale approvazione può essere espressa o tacita, fatta *per se* o *per alium*, ad esempio rimettendo la cosa al giudice o all'ufficiale, anche una volta per sempre.

L'approvazione generica ci porta ad una specie di albo chiuso od aperto che viene a costituirsi per forza di cose presso le singole curie e per l'ammissione al quale l'Ordinario può prescrivere determinati requisiti in armonia col canone 1657, anzi a precisazione di esso. Può quindi l'Ordinario richiedere che il patrono sia laureato almeno in diritto canonico, anzi parrebbe sommamente opportuno oggi esigere tale requisito, sia per la logica stessa delle cose, sia ancora per non mettere costoro in una condizione pari e perciò privilegiata di fronte a coloro che affrontarono sacrificii di ogni sorta per fornirsi, col titolo, quella competenza che forse ci sarà ma forse con troppa facilità si presume in chi non ha neppure il titolo. E poiché il titolo potrebbe non essere sufficiente garenzia di competenza specifica, troviamo legittimo che l'Ordinario voglia cersiorarsi con un esame o anche con un concorso tra i laureati in diritto almeno canonico (diciamo almeno canonico perché sarebbe desiderabile, e per conto nostro necessaria, la laurea *in utroque jure*), tenendo presente la prassi e le norme vigenti presso la S. Rota. Fatto l'albo, l'Ordinario può disporre che senza suo espresso consenso non siano ammessi a patrocinare presso il suo tribunale se non coloro che siano inscritti nel suo albo. Con ciò ne rimarrebbero automaticamente esclusi gli stessi avvocati rotali.

Ma chi ben consideri la cosa e cerchi sinceramente la retta amministrazione della giustizia, facilmente vede come sia per lo meno strano non ammettere a patrocinare presso un tribunale inferiore chi sia stato ufficialmente ritenuto idoneo, sotto ogni riguardo, a sostenere degnamente il suo *munere* dinanzi ad un tribunale superiore, quale quello

della Sacra Rota, e persino dinanzi al Tribunale Supremo, quale è la Segnatura Apostolica, dinanzi alla quale sono ammessi a patrocinare, finora *iure ipso*, gli avvocati rotali. La presunzione più violenta, quindi, milita non solo per la onestà, ma per la competenza di costoro che si può ben dire aver dedicata tutta la loro vita alla loro formazione professionale nel senso più alto di questa parola; basti tener presente che dopo aver conseguita la laurea, quasi tutti in ambo le leggi, per quella certa emulazione e per quel senso di dignità e di responsabilità che è nelle cose stesse, si son sobbarcati ad un tirocinio di tre lunghi anni ed hanno poi affrontato quell'esame che è sempre un grave rischio, tanto che solo una piccola percentuale dei tirocinanti riesce ad essere avvocato. Siffatti elementi dovrebbero quindi essere non solo bene accolti, ma desiderati presso i tribunali inferiori, dove più di una volta sono riusciti di grande vantaggio al retto funzionamento degli organi giurisdizionali.

Si è detto che gli avvocati rotali sono troppo esperti, e quindi i giudici stessi potrebbero esserne. . . sopraffatti; ma questa è una trovata poco felice, che non tanto gli avvocati, ma i giudici stessi colpisce e squalifica: s'è detto che essi siano troppo esigenti, ma deve essere notorio che non possono esigere più di quanto sia stabilito dalle tariffe approvate e rese pubbliche presso ogni tribunale.

Sono voci anonime sollevate da untorelli privi del titolo e della competenza e, aggiungiamo, della onestà che fu, è e sarà tradizionale divisa dell'avvocato rotale, la cui opera, possiamo dirlo per conoscenza personale di uomini e di cose, è illuminata costantemente da ideali superiori ed è, comunque, vigilata da un'Autorità che non ammette eccezione.

2. – Memoriale rituum.

Un cappellano di suore può servirsi del Memoriale rituum ?

R. Come abbiamo altra volta accennato (« Mon. Eccl. », 1935, pag. 126) il *Memoriale rituum* è per le chiese *parrocchiali* minori, quelle cioè sprovviste di clero sufficiente; non potrebbe quindi essere usato, senza speciale permesso, né in una chiesa collegiata, anche se parrocchia, né in una chiesa di regolari. Se non che la S. Congregazione dei Riti suol concedere agli Ordinari dei luoghi la facoltà di permettere – *per giusta ragione* – l'uso del *Memoriale rituum* anche nelle chiese non parrocchiali, e conseguentemente anche negli oratorii publici (cfr. can. 1191) anzi anche nei semipublici, come sono spesso le cappelle di suore non aperte al publico (cfr. can. 1188, § 2, 2°). Abbiamo detto per *giusta ragione*, ché tale è lo spirito del diritto constituito, e si comprende facilmente da chi considera la importanza della parrocchia nella vita della chiesa. (Cfr. decreti 3366, 3390, 4049, I; 4397, IV).

LITURGIA

Il nuovo "Commune Confessorum Sacerdotum" proposto per l'approvazione.

Suggerito da persona di alta autorità, di fervido zelo e distintà pietà credo utile esporre i criteri che ho seguiti nella compilazione del nuovo *Commune Confessorum Sacerdotum* quale venne presentato per l'approvazione. L'esposizione servirà a far sempre meglio conoscere l'opportunità e l'utilità della innovazione proposta con la quale intendesi far risaltare liturgicamente la santità, la dignità e la missione propria del Santo Sacerdote.

Dico subito però che non mi è così facile spiegare esattamente il pensiero che mi ha guidato nella scelta dei singoli testi scritturali perchè bisognerebbe che i lettori avessero seguito il lavoro come è stato concepito ed elaborato. In generale dico che mi sono guardato dall'applicazione accomodatizia, ma ho cercato che essa riuscisse spontanea e giusta. Così nel nuovo Ufficio e Messa i Sacerdoti chiamati « quasi os totius Ecclesiae » a lodare il Signore nei suoi Santi, saranno portati più facilmente alla meditazione e alla imitazione delle virtù dei loro Confratelli che in cielo formano « l'almus Sacerdotum Chorus ». Già si è accennato nelle linee generali al modo con cui sono composti la Messa ed Ufficio del nuovo *Commune Confessorum Sacerdotum.* (« Palestra del Clero », 20 novembre 1934, 1° maggio 1935). Ora mi propongo di presentare brevemente in primo luogo le parti principali dell'Ufficio.

Nell'Invitatorio s'inneggia al Re dei Sacerdoti: « Regem Sacerdotum Dominum venite adoremus ». Ed è giusto esaltare subito in Gesù Cristo la fonte, la pienezza del Sacerdozio poichè « sempiternum habet Sacerdotium » e « fecit nos Sacerdotes Deo et Patri suo ». L'animo di chi recita l'Ufficio è così spontaneamente portato a lodare e ringraziare il Signore per averlo fatto partecipe di una autorità « quam neque Angelis neque Archangelis dedit Deus » (Joan. Crysost.) e per la quale « solus Sacerdos potest gerere personam Christi et Ecclesiae » (D. Tom.).

Dai salmi del I notturno 33, 42, 65 sono prese le antifone seguenti: « Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam – Omnes qui timetis Deum, venite et narrabo quanta fecit Deus animae meae – Magnificate Dominum mecum et exaltemus Nomen eius in idipsum ». Sono prese per esprimere un invito del Santo a ringraziare il Signore per tutti i beneficii dei quali è stato arricchito da Dio introducendolo nel suo tempio.

La I Lezione (*Ep. II ai Cor.*, C. V., 14–18) ricorda l'opera di redenzione operata con la morte di Cristo « pro omnibus mortuus est Christus » e come il Sacerdote continuatore della missione divina, abbia ricevuto il « ministerium reconciliationis ».

La II Lezione (C. V., 19–21 e C. VI, 1–3) continua la stessa dottrina con la quale è esaltata la missione dei ministri di Dio i quali possono giustamente ripetere: « pro Christo ergo legatione fungimur tanquam Deo exortante per nos ».

La III Lezione (C. VI, 4–10) ricorda le virtù che deve esercitare, i sacrifici e le persecuzioni che talvolta deve sostenere il ministro di Cristo « in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros in multa patientia.... in plagis... in carceribus... in caritate... in verbo veritatis...» per ben adempiere il suo altissimo ufficio. In questa Lezione è rispecchiata la vita del Santo Sacerdote che ben può essere chiamato « gloria Christi ».

I Responsori ed i Versetti di questo Notturno ricordano la elezione al Sacerdozio: « elegit ipsum Dominus de cunctis tribubus ut ministret nomini Domini » e gli insegnamenti che con gli esempi delle virtù e della parola hanno dato i Santi Sacerdoti che risplendono in cielo « quasi stellae in perpetuas aeternitates » – « qui appropinquant pedibus eius, accipient de doctrina illius » – « venite, filii, audite me, timorem Domini docebo vos ».

Le antifone del II Notturno sono prese dai salmi 23–83–95 « Tollite hostias et introite in atria eius, adorate Dominum in atrio sancto eius – Quis ascendet in montem Domini ? Innocens manibus et mundo corde – Beati qui habitant in domo tua Domine, in saecula saeculorum laudabunt te. » Esse ci portano a contemplare il Santo nel tempio della gloria dove sono ammessi i mondi di cuore, di quella mondezza che è tutta propria di chi si è consacrato al servizio dell'altare.

Le Lezioni sono prese dal *Sermone XX* (fer. III post. dom. II Quadr.) di S. Bernardino da Siena nel quale il Santo enumera e spiega i motivi per i quali deve essere onorato il Sacerdote: « primo ratione dignitatis, secundo ratione medialitatis, tertio ratione principalitatis, quarto ratione utilitatis, quinto ratione nobilitatis, sexto ratione exemplaritatis, septimo ratione potestatis ».

I Responsori e Versetti del II Notturno ci rappresentano il Sacerdote assorto nella preghiera nella casa del Signore intermediario tra Dio e gli Uomini: « vota mea reddam coram omni populo eius » – « melior est dies una in atriis tuis » – e lo zelo nella predicazione evangelica fatta « non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis ».

Le antifone del III Notturno sono prese dai salmi 8–20–25. « Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria et honore coronasti eum –

Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae – Magna est gloria eius in salutari tuo, gloriam et magnum decorem impones super eum ». Mentre ci viene ricordato l'amore che il Santo ebbe non solo per il tempio materiale, ma molto più per le anime delle quali è detto: « vos estis templum Dei vivi » viene commemorata la gloria con la quale perciò venne coronato dal Signore.

Le Lezioni del III Notturno (S. Giov., C. XV, 9–16) ricordano l'amore immenso di Gesù per i suoi fedeli ministri: « sicut dilexit me Pater ego dilexi vos, manete in dilectione mea ». Le quali parole commentando S. Gregorio Papa (*Hom. XXVII*) dice: « o quanta est misericordia Conditoris nostri, servi digni non sumus et amici vocamur ».

I Responsori e Versetti di questo Notturno ricordano la elezione dei Sacerdoti fatta da Gesù stesso « ego elegi vos » e i frutti della loro missione « posui vos ut eatis et fructum afferatis » e la ricompensa eterna « ut videant claritatem meam ».

Nelle antifone delle Laudi e dei I Vesperi ritorna sempre il pensiero della dignità e missione propria esclusivamente dei Sacerdoti, e sono di tutto ciò chiamati a ringraziarne il Signore: « Tu es Sacerdos in aeternum . . . Sacerdotes eius induam salutari . . . Inebriabo animas Sacerdotum pinguedine . . . Sacerdotes Domini, benedicite Domino, laudate et superexaltate eum in saecula . . . Praedicavit praeceptum Domini, constitutus est in monte sancto eius . . . ».

Il Capitolo ai I e II Vesperi e alle Laudi (*I Tessal.*, C. I, Vr. 4–5): « Fratres dilecti a Deo, scientes electionem vestram Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed in virtute et in Spiritu Sancto », ci mostra quale è stata la vita del Santo Sacerdote, non solo di azione, ma principalmente di pratica delle virtù.

Le Antifone dei II Vesperi ricordano principalmente il Regno eterno promesso da Gesù Cristo al Servo buono e fedele « quem constituit Dominus super familiam suam » – « Euge serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui » – « Hic accipiet benedictionem a Domino et misericordiam a Deo salutari suo » – « Justi autem in perpetuum vivent et apud Dominum est merces eorum . . . ».

* * *

La Messa. — L'Introito è un invito di lode a Dio: « Benedicite Sacerdotes Domini Domino, laudate et superexaltate eum in saecula ». Sembra giusto che fino dalle prime parole il celebrante sia elevato col pensiero e col cuore a sciogliere questo tributo di lode a Dio mentre gli è ricordato che la Messa è celebrata in onore di un Santo Sacerdote.

Nell'« Oremus » la preghiera è direttamente rivolta a Dio Padre: « qui in Unigenito Filio tuo sempiternum pro humano generi reconciliationis Sacerdotium constituisti » e ricorda le virtù ed opere prati-

cate dal Santo « quaem sacerdotali fecisti in terris dignitate vigere et ipse virtutibus et operibus exornavit . . . ».

L'Epistola (*I S. Pet.* C., II, Vr. 1–9) parla del Sacerdozio santo del quale sono chiamati a far parte tutti i fedeli in virtù del Santo Battesimo, ma in modo del tutto particolare i Sacerdoti non solo per « offerre spirituales hostias » ma il vero e proprio Sacrificio della nuova legge mediante l'Ordinazione sacerdotale: « accipe potestatem offerre Sacrificium Deo » e quindi in maniera più perfetta formano il « genus electum, regale Sacerdotium, gens sancta ».

Il Graduale e Vr. esprimono l'amore di Gesù Cristo per i suoi ministri e le grazie che loro conferisce: « vos dixi amicos quia omnia quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis » . . . Gli stessi concetti sono nel « Tratto »: « Pater, quos dedisti mihi volo ut ubi ego sum et illic sint mecum ut videant claritatem meam » . . .

Nel « Temp. Pasch. » vengono riportate le parole dette da Gesù Cristo dopo la sua Ressurrezione agli Apostoli e ripetute nella sacra Ordinazione: « accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata remittuntur eis » ecc. . . .

Il Vangelo (S. Giov., C. XV, Vr. 9–16) ricorda l'amore di Gesù Cristo verso i suoi ministri e come questi vi devono corrispondere: « sicut dilexit me Pater ego dilexi vos, manete in dilectione mea ». Ricorda ancora la elezione al sacro ministero: « ego elegi vos » e i frutti che arreca alle anime la missione sacerdotale: « posui vos ut eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat . . . »

L'« Offertorio » ricorda l'offerta dell'oblazione monda che in tutti i luoghi della terra sarebbesi sacrificata dai Sacerdoti del Nuovo Testamento: « ab ortu solis usque ad occasum magnum est nomen meum et in omni loco sacrificatur et offertur Nomini meo Oblatio munda ».

Il « Communio » ricorda ancora il sacro carattere ricevuto nell'Ordinazione sacerdotale e che il Santo porterà in eterno a sua maggior gloria: « Tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech ».

* * *

Così sono esposte brevemente le parti del nuovo *Commune Confessorum Sacerdotum* con i criteri seguiti nella applicazione scritturale. Il parere dato da chi ha potuto esaminare minutamente il lavoro è stato accennato, come dissi, in « Palestra del Clero ». Mi permetto però di riportarlo integralmente come è stato pubblicato sul « L'Echo Idruntina » del gennaio 1935 per i lettori che non avessero seguiti i diversi articoli stampati per questa importante proposta liturgica.

« L'idea di comporre una Messa pel *Commune dei Confessori Sacerdoti* mi parve fino da quando V. P. me la manifestò molto opportuna, poichè le Messe del *Commune dei Confessori Pontefici* sono appropriate

ed essenziali del supremo magistero del Sacerdozio che si esplica nell'Ordine Episcopale e non v'ha in essa nota alcuna delle virtù e delle prerogative della vita sacerdotale che deve avere il Sacerdote di Cristo. L'applicazione scritturale, quale la P. V. ha scelto nella composizione del suo lavoro, lungi d'avere dei sensi accomodatizi, è una spontanea riproduzione di quanto di più appropriato e di più commovente scrive S. Pietro nell'*Epistola I* sul Sacerdozio Santo e S. Giovanni nel suo Vangelo (C. XV) particolarmente sul Sacerdote eletto da Gesù Cristo alla salvezza delle anime, del suo amore e della costanza di questo amore verso Gesù Cristo. E così in tutte le parti minori della Messa: Introito, Graduale, Tratto, Offertorio e Communio. Come a Lei così a me, pare che nessun Sacerdote che sia stato elevato agli onori degli Altari, non abbia vissuto quella vita di unione e di amore costante e perfetto con Cristo medesimo. La Messa così composta, se riesce di somma lode per il Santo Sacerdote di cui si celebra la memoria, tornerà ancora a mio credere, di meditazione preziosa per il celebrante ». (Otranto, 30 aprile 1934).

* * *

« Nell'odierno fervore di giornate " pro Clero " e di Associazioni " pro Sacerdozio ", in cui dallo studio della sua istituzione divina viene fuori la prova evidente delle origini e dello sviluppo della civiltà cristiana, torna opportuno per il Sacerdote in particolare e per il popolo fedele la meditazione su le formidabili responsabilità del Sacerdote, su le prerogative preterumane e su le virtù eccelse che emanano dal Sacerdozio di Cristo e ne accompagnano i diversi gradi gerarchici. Tali considerazioni si leggono e si meditano dai Sacerdoti, e sono loro imposte in occasione di esercizi spirituali per rinnovarsi nello spirito del divin Fondatore, sono e debbono essere oggetto della meditazione quotidiana per la propria santificazione.

« Ma se si prospettano nella vita dei Sacerdoti che la Chiesa ha creduto degni di proporre a modello quali esemplari della vita di Gesù e li ha innalzati agli onori degli Altari perchè fossero sprone ed esempio a tutti i Sacerdoti, chi potrebbe misurare i vantaggi che ne deriverebbero meditando la vita del Sacerdote quale Gesù lo vuole e la Chiesa lo consacra nell'Ufficio che gli Ecclesiastici sono tenuti a recitare quotidianamente nella celebrazione di feste di Santi Sacerdoti ? Un Ufficio proprio dei Sacerdoti che si venerano sugli Altari manca nel *Breviario Romano*. Il Rev. Padre Gregorio da Villa di Villa lo ha compilato dopo di aver preparato la Messa propria dei Sacerdoti. L'unità del concetto domina nella scelta così delle antifone e dei responsori tolti dalla S. Scrittura, come dalle IX Lezioni dei tre Notturni ricavate da S. Paolo (*II Cor.*), da S. Bernardino da Siena e da S. Gregorio Papa.

Tutte le parti che lo compongono convergono all'unico scopo di dare una esatta nozione della istituzione divina e della missione perenne del Sacerdozio di Cristo per la santificazione del mondo. Tale Ufficio si presta ancora mirabilmente a scuotere e ad eccitare l'animo del Sacerdote che lo recita, all'adempimento dei suoi formidabili doveri, mentre gli si fa presente il conforto della grazia e del tenero amore di Gesù Cristo verso i suoi fedeli ministri ».

Benchè il suesposto parere sia pienamente favorevole, il lavoro è completamente ed incondizionatamente soggetto al giudizio della suprema Autorità Ecclesiastica a cui spetta l'esame per l'approvazione.

P. Gregorio da Villa di Villa
Minore Cappuccino.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti di Pio PP. XI.

Il fascicolo 14 di « Acta Apostolicae Sedis », 31 dicembre 1935, pubblica:

Sacri concistori (16 e 19 dicembre 1935) con l'allocuzione pontificia, la creazione e pubblicazione dei Cardinali, la provvista di chiese; l'*oris aperitio*, l'assegnazione dei titoli e la postulazione dei pallii.

Lettera decretale per la canonizzazione del B. Conrado da Parzham.

Lettere apostoliche per la elezione del Cardinale Prefetto *pro tempore* di Propaganda Fide a Gran Cancelliere del Pontificio Ateneo omonimo; per la soppressione dei frati della penitenza di Gesù Nazareno.

Lettere al Card. Verdier, legato al primo Congresso nazionale cattolico di Praga; all'Ec.mo Mons. Pietro di Maria, ex Nunzio apostolico di Svizzera.

Atti delle SS. Congregazioni.

Sacra Congregazione Concistoriale: Mutazione di confini Belluno–Feltre; provvista di chiese.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide: Provvista di chiese; dichiarazione (v. retro, pag. 445).

Sacra Congregazione dei Riti: Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione del Beato Giuseppe M. Pignatelli; decreto delle virtù del Venerabile Vito Michele di Netta.

Sacra Congregazione dei Seminarii ecc.: Decreto che erige canonicamente il *Collegium Internationale Angelicum* di Roma.

Diario della Curia Romana.

Udienza solenne di S. E. l'Ambasciatore di Colombia; antipreparatorie e preparatoria della Sacra Congregazione dei Riti; Necrologio.

RECENSIONI

RICCIOTTI G., *Roma cattolica e Oriente cristiano*, in–12°, pag. 138. — L. 6.

Preziose pagine per chi desidera conoscenze esatte e aggiornate su quell'Oriente al quale non abbiamo mancato di richiamare a suo tempo l'attenzione dei nostri lettori. Dopo uno sguardo generale l'A., dotto e fiorito come forse pochi, ci parla dei Bizantini, dei Siro–Caldei, dei Siri, degli Armeni, del cristianesimo nell'Africa Orientale e dell'Abissinia, temi di singolare interesse.

MARONI B. M., *Storia della rivelazione divina*, parte 2ª: *La Chiesa*, in–16°, pag. 154. — L. 3,50.

ID., *La Chiesa di Gesù attraverso i secoli*, in–16°, pag. 406. — L. 8.

Il primo è un testo per le scuole medie superiori approvato dall'autorità ecclesiastica, il secondo è un libro di cultura a grandi sintesi, corredato di utili quadri riassuntivi. Raccomandiamo vivamente l'uno e l'altro alle scuole di religione ed alle persone di una certa cultura.

GARDENGHI Mons. U., *Uno tra i più bei fiori della G. F. di A. C.*, in–16°, pag. 263. — L. 6.

Gli esempi trascinano veramente, e quando sono così fulgidi e proposti con un'arte così squisita e così spontanea traggono in su, verso il Cielo, donde Maria Marchetti pare accenni incuorando.

« Rassegna di Morale e Diritto » (trimestrale, abb. ann. L. 30,30, Roma, Via Machiavelli, n. 50), fascicolo 4, pag. 119–4. — L. 15.

Sempre più vivo interesse desta nel clero e nel laicato colto questa bella rassegna, il cui fascicolo quarto si presenta così:

SINTESI. — Le basi della Morale e del Diritto al Centro della Storia (Romani) pag. 405–413.

STUDII. — L'attività economica (Pavan), pagg. 414–429 – La condizione giuridica delle chiese nel periodo preconcordatario (Fontana), pag. 430–438 – Della politica come filosofia (Bruni), pag. 439–455 – Il Card. D'Annibale moralista e giurista del secolo XIX, pag. 456–475.

NOTE E DISCUSSIONI. — Della intangibilità del sacro patrimonio (Bonocore), pag. 476–485 – Su di una errata interpretazione dell'art. 22 della legge 27 maggio 1929, n. 487 (Torre), pag. 486–495 – Stato di ubbriachezza e responsabilità obbiettiva, pag. 496–501 – La Giustizia: i Magistrati (Gubitosi), pagine 502–506.

PER LA STORIA DELLA MORALE E DEL DIRITTO. — Diritto romano. Il Diritto a Malta. Tra liberi . . e viceversa, Pag. 507–510.

BIBLIOGRAFIA. — (Sono segnalate 22 opere).

OPERE PERVENUTE: (sono annunciati 47 autori).

INDICE DELL'ANNATA: (dieci sintesi, 11 studii, 9 note e discussioni, 8 stelloncini per la storia della Morale e del Diritto, 83 autori, con circa 100 volumi segnalati in materia di fondamenti per la Morale e il Diritto, morale generale e speciale, filosofica e teologica, filosofia del Diritto, Diritto naturale, Diritto ecclesiastico, canonico, concordatario, pubblico italiano e straniero, privato italiano e straniero, penale, processuale, internazionale, diritti storici, economia sociale, economia politica, ecc. . . .).

LUC–MIRIAM, *Anime libere*, in–8°, pag. 170. — L. 3,50.

« . . . La virtù dell'esser puri rendendo salde e tenaci le più belle qualità dello spirito e del corpo, è principale fondamento alla grandezza della nostra stirpe.

Questo libro adunque, oltre ad essere un libro di morale, è anche sopratutto un libro patriottico, perchè solo una gioventù non smidollata può sentire e servire degnamente il suo paese ». Così ha scritto di questo libro un eroico colonnello; ed ha scritto assai bene.

MARIUS PISTOCCHI, *Lexicon Juridico-canonicum.* — L. 8.

Il nostro caro Pistocchi non dorme davvero; con questo grazioso volumetto (pagine 169) ci ha in certo senso preceduti, dando un prontuario spedito e chiaro dei termini canonistici che più spesso ricorrono, beninteso con il relativo significato in concisa e corretta forma latina. Diciamo ci ha preceduti, perchè ad un lavoro simile attendevamo da tempo, tanto lo ritenevamo utile. Questo volumetto non affretterà la pubblicazione del nostro, anzi se mai, la ritarderà, potendo questo intanto giovare bene agli studiosi.

Mons. MICHELE FETTI, *In Coena Domini. Il Sacerdozio nel divino pensiero di Gesù.*

Disegno originale, esposizione calma, inspirazione sempre elevata, stile decoroso, anzi elegante senza esser manierato, veste tipografica degna dell'opera, forse tutti questi elementi ed altri, che qui non ci fermiamo a individuare, hanno concorso a renderci la lettura di queste pagine sempre più luminose, sempre più riscaldante ed a far sì che ognuno di questi XXIX capitoli fosse per noi non una sosta, ma una spinta a salire. Non diciamo di più perchè temiamo di guastare; questo basti per far capire al lettore intelligente la nostra conclusione: *Tolle, lege, fac et vives.*

Emm. GISQUIERE, *Tu autem o homo Dei. Instructiones de Sacerdotio.* — L. 20.

Dopo un *exercitium praevium*, seguono per sei giorni, tre al giorno, le meditazioni, in garbata forma latina, così logicamente connesse in ordine di sviluppo, così elevate di dottrina, così piene di ascetica unzione, così calde di pietà profonda e così pratiche e incidenti nella vita presente, che l'animo meditando va innanzi, sicuro, senza scosse, fiducioso di riuscire. Opera dalle linee classiche, ma non austere, o meglio non tetre; opera alla quale senti che non uno solo ha lavorato, ma tutta la bella e plurisecolare e forse agreste, ma sana e solatia anima cistercense: opera, a parer nostro, che starà come le più salde pietre miliarie nell'ascetica benedettina e alla quale sacerdoti di ogni luogo, di ogni tempo torneranno anche nei tempi futuri a ritrovare le sorgenti genuine della loro vita.

DE NARDIS Mons. GIUSEPPE Vescovo di S. Agata dei Goti, *Piccolo novenario dell'Immacolata*, in-12°, pagine 158. — L. 4.

Sua Eccellenza Mons. De Nardis, lo abbiamo rilevato altra volta, è oratore sacro nel senso classico della parola, perché oltre ad acume penetrante ed a logica rigorosa, egli ha avuto dal Signore il dono di uno squisito sentimento onde la sua parola si illumina e si accende, illumina e riscalda. È così che la dottrina teologica onde son dense anche queste pagine, qui non pesa anzi nutrisce ed eleva. C'è tanto, qui, da poterne ricavare anche un bel mese di maggio, specialmente se si premettesse una introduzione sui presupposti storici e dogmatici dell'alto argomento.

Direttore responsabile: Mons. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16